

L'aut-aut in una circolare predisposta dall'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

# Stop all'abuso di co.co.co. nella p.a.

## In corso 100 mila collaborazioni e 90 mila contratti a tempo

### Quando è possibile ricorrere alle co.co.co.

- Fonti normative: articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 110 del decreto n. 267/2000; art. 2222 e successivi del codice civile, articolo 2096 cc, articolo 409 cpc
- Caratteristiche: la prestazione richiesta dalla p.a. a titolo di collaborazione deve caratterizzarsi per l'autonomia di svolgimento
- Professionalità: si deve trattare di un incarico che richiede un'alta professionalità
- Personale interno: l'attività richiesta deve eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, tanto da non poter da questi essere assolta

#### DI ALESSANDRA RICCIARDI

Mazzella dice basta all'abuso di collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione.

La flessibilità del lavoro pubblico è consentita, ricorda il ministero della funzione pubblica, entro i limiti fissati dalla legge e nel rispetto dei principi costituzionali dell'imparzialità della p.a., che non possono prescindere dall'esclusività del rapporto di lavoro e dall'accesso previo concorso dei dipendenti.

Disposizioni e principi, questi, che sarebbero di fatto violati.

La denuncia è contenuta in una circolare firmata ieri (protocollo n. 8329/11) messa a punto dall'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni-servizio per il trattamento del personale.

Sarebbero 100 mila le collaborazioni e 90 mila i contratti a tempo determinato nelle amministrazioni centrali, nelle regioni, province e comuni.

Un contingente in continua ascesa, soprattutto negli enti locali, anche a causa del blocco delle assunzioni, che è stato reiterato per l'ennesima volta dalla legge finanziaria per il 2004.

In risposta a una serie di quesiti aventi ad oggetto gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, il dicastero di palazzo Vidoni bacchetta gli uffici amministrativi per l'eccessivo ricorso a forme flessibili di lavoro. E precisa i casi e le condizioni in base ai quali anche la p.a. può utilizzare forme di lavoro atipico.

#### CO.CO.CO. PER ALTE PROFESSIONALITÀ

Visti i decreti n. 165/2001 e n. 267/2000, le collaborazioni coordinate e continuative si devono

caratterizzare per l'autonomia di svolgimento della funzione, «poiché, trattandosi di figure dotate di elevata professionalità, un rapporto di lavoro più prossimo alla subordinazione violerebbe, di fatto, le norme sull'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione», si legge nella circolare, «e, nel contempo, il principio di esclusività del rapporto in atto con l'amministrazione». La Corte dei conti ha più volte ribadito che il ricorso alla collaborazione è condizionato all'impossibilità per la pubblica amministrazione di assolvere ai compiti oggetto della prestazione attraverso il personale in servizio.

«Pertanto, l'attività», dice l'ufficio per il personale, «dovrà essere tale, quanto a caratteristiche e contenuti professionali, da eccedere le ordinarie competenze dei propri dipendenti, oppure non deve potersi svolgere per carenza oggettiva, assoluta o relativa di determinate figure professionali, presupposti che costituiscono la motivazione del provvedimento amministrativo di conferimento di incarico all'esterno».

#### LA RIFORMA BIAGI.

Le nuove forme di lavoro previste dal decreto n. 276 del 2003, la cosiddetta riforma Biagi, non sono applicabili al momento nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto per la tipologia del lavoro a progetto, continua ad applicarsi la disciplina vigente per le collaborazioni, in quanto si tratta di esecuzione di determinati fasi del lavoro, predisposte dal committente, ma gestite «in completa autonomia da parte del lavoratore con finalità di risultato».

#### IL PUBBLICO CHE COL-

#### LABORA CON IL PRIVATO.

A tutela dell'interesse pubblico, il legislatore costituzionale ha tra l'altro previsto il dovere di esclusività delle prestazioni dei dipendenti pubblici «nel senso dell'inconciliabilità tra l'impegno presso l'amministrazione pubblica e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative».

Si tratta di un materia coperta da riserva di legge e dunque il principio di esclusività può essere temperato solo da altre leggi.

È quanto è avvenuto con la legge n. 662/96, laddove è consentito al dipendente pubblico con prestazioni di lavoro part time, non superiore al 50% di quella a tempo pieno, di svolgere attività autonome o subordinate nel settore privato, sempre che non sussista un conflitto di interessi con il servizio pubblico.

Da queste disposizioni emerge che, ricorda la circolare ministeriale, è incompatibile «il rapporto di lavoro a tempo pieno con la p.a. con la contestuale titolarità di altro impiego privato quando questo rivesta i caratteri della continuità e della professionalità». (riproduzione riservata)

